

deliberato che ad ogni vacanza i deputati sarebbero convocati di nuovo. Or quella legge e questa deliberazione non sono abolite dal presente Governo; perchè i commissarii stessi, ripetendo le parole del parlamento torinese, ci dicono che: *sono mantenute in vigore le leggi e i regolamenti attuali.*

Un altro argomento più forte ancora ci dimostra che l'Assemblea doveva adunarsi all'elezione de' nuovi ministri. La legge torinese dice, ed i commissarii ripetono: « Il Governo del re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria, composta de' membri attuali del Governo provvisorio. » — *Attuali*, si intende, di quando la legge piemontese fu fatta, non già d' adesso, ch'è allora avrebbe detto: consulta composta di quelli che si troveranno far parte del Governo provvisorio nell'atto che i commissarii regii arriveranno. Se non è rieleto nessuno, ne avverrà che il Governo del re nel far leggi o disfarle, nel far trattati di guerra o di pace con l'Austria o con altri, avrà due voti di meno, due voti di Veneti, che conoscano le cose proprie, e delle proprie sorti decidano. E se per morte o cosa simile mancassero più di due? O se questi due o più rieleggansi dal Governo del re e non dall'Assemblea, sarà fatta inutile parte o tutta quella garanzia che il parlamento stesso dava ai Lombardi ed ai Veneti, consentendo che il Governo del re non potesse senza la volontà di quelli dei due ministeri fare atto di politica o civile importanza. Mostrarsi più trascuranti dei nostri diritti, di quel che fu il Parlamento piemontese, sarebbe viltà e tradimento.

I ministri nel prendere congedo, scrivono; *di cessare dalle loro attribuzioni, o, a meglio dire, dividerle per qualche tempo ancora coi due commissarii.* Dalle quali parole non apparisce se cessino veramente, o non cessino. Non solamente però quei del vecchio Governo *dividono*, secondo il loro modo di dire, le proprie *attribuzioni* coi due commissarii, ma hanno facoltà assai più grandi; in quanto che non può il governo del re senz'essi far trattati nè leggi; ma senza i commissarii ben può.

E anche il potere di questi commissarii non apparisce assai chiaro. Essi vengono a reggere *Venezia in nome del Governo.* Reggere, s'intende eseguendo le leggi; non già facendone. Ma tra il linguaggio della legge piemontese e quello dei commissarii io trovo una differenza che non so se sia errore di stampa. La legge che parla della Lombardia e delle quattro provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, dice: « il potere esecutivo, sarà esercitato dal re, col mezzo del ministero responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento ». E i Commissarii dicono: « il potere esecutivo sarà esercitato dal re, col mezzo d'un ministro responsabile . . . » Perchè codesta differenza tra il ministero e un ministro? E quali sono le facoltà de' tre Commissarii? Quale il documento che al popolo le faccia almeno conoscere? Quali le relazioni ch'egliano hanno col *ministro* o col *ministero*; con la nazione, e fra loro? Non credo sia illecito domandare notizia di tali cose, quantunque, se stessimo alle parole della Gazzetta, col dì sette d'agosto sarebbe da credere che Venezia avesse perduti tutti i suoi civili diritti, giacchè il Governo prov-